Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 13 settembre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1298.

Revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi e attribuzione delle relative categorie alle Federazioni nazionali fasciste degli industriali del vetro e degli industriali del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento; modificazione della denominazione di queste due ultime Federazioni e approvazione di alcune modifiche ai rispettivi statuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale fu approvato il riordinamento delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali e vennero approvati i relativi statuti;

Viste le domande, con le quali la predetta Confederazione ha chiesto che, nell'intento di conformare per talune categorie la rappresentanza sindacale a quella corporativa sia: *a*) revocato il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi, attribuendo le categorie in essa inquadrate alle Federazioni nazionali fasciste, rispettivamente, degli industriali del vetro e degli industriali del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento; *b*) modificata in conseguenza la denominazione di queste due ultime Federazioni, apportando anche alcune modifiche ai rispettivi statuti;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 29 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi, concesso col Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, attribuendo la categoria degli industriali della ceramica alla Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro, e la categoria degli industriali dei laterizi alla Federazione nazionale fascista degli industriali del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento, che assumono rispettivamente le denominazioni di « Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e del vetro » e di « Federazione nazionale fascista degli industriali del cemento, calce, gesso, manufatti in cemento e laterizi ».

Resta in conseguenza modificato l'elenco delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali, allegato al Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382.

Sono altresì approvate le modifiche degli statuti delle due Federazioni che per il precedente art. 1 assumono una nuova denominazione, nel senso che i testi dell'art. 23, lettera *c*), e dell'art. 24, primo comma, sono sostituiti dai seguenti: art. 23, lettera *c*) « elegge il presidente e due vice presidenti della Federazione e i membri del Consiglio »; art. 24 « Il Consiglio è composto del presidente, del vice presidente e di un numero di membri da 8 a 60 eletti ogni tre anni dall'assemblea ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 settembre 1939-XVII, n. 1299.

Nomina del generale di divisione Carlo Favagrossa a presidente del Comitato per la mobilitazione civile in sostituzione del senatore generale di Corpo d'armata Alfredo Dallolio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli Osservatori industriali approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, e successive modificazioni;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il senatore generale di Corpo d'armata Alfredo Dallolio cessa dalla carica di presidente del Comitato per la mobilitazione civile ed in sua vece è nominato il generale di divisione Carlo Favagrossa.

Il presente decreto ha vigore dal 1° settembre 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio*, 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 maggio 1939-XVII, n. **1300**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Abate Mastroddi » con sede in Rocca di Botte (Aquila).

N. 1300. R. decreto 25 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Abate Mastroddi », con sede in Rocca di Botte (Aquila), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. **1301**.

Fusione della Istituzione esistente presso l'Istituto geografico militare e della Fondazione esistente presso la Reale Società geografica italiana in unico Ente denominato « Fondazione Nicola Vacchelli ».

N. 1301. R. decreto 16 giugno 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Istituzione esistente presso l'Istituto geografico militare eretta in ente morale col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1315 e la Fondazione esistente di fatto presso la Reale Società geografica italiana, sono fuse in un unico Ente avente personalità giuridica denominato: « Fondazione Nicola Vacchelli », e ne viene approvato lo statuto

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1939-XVII

REGIO DECRETO 6 luglio 1939-XVII, n. **1302**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura in Roma della Congregazione della Santa Unione dei Sacri Cuori, con Casa Madre in Tournay (Belgio).

N. 1302. R. decreto 6 luglio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura in Roma, via Ostriana n. 20, della Congregazione della Santa Unione dei Sacri Cuori, con Casa Madre in Tournay (Belgio) e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 800.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1939-XVII

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. **1303**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ai Caduti di Palestro » con sede in Palestro (Pavia).

N. 1303. R. decreto 27 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ai Caduti di Palestro », con sede in Palestro (provincia di Pavia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1939-XVII

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. **1304**.

Erezione in ente morale dell'Istituto balneoterapico Eugenio Diviani, con sede in Godiasco (Pavia).

N. 1304. R. decreto 8 aprile 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Istituto balneoterapico Eugenio Diviani, con sede in Godiasco (frazione Salice Terme) provincia di Pavia, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 settembre 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » con sede in Caltanissetta.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la domanda degli organi amministrativi della Banca cattolica piccolo credito « Aurora », società anonima cooperativa a capitale illimitato con sede in Caltanissetta, tendente ad ottenere che l'azienda sia sottoposta alla speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica piccolo credito « Aurora », società anonima cooperativa a capitale illimitato con sede in Caltanissetta, e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4017)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1939-XVII.
Modalità tecniche inerenti alle operazioni di estrazione della Lotteria ippica di Merano e determinazione del reparto della massa premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1936-XIV, n. 597, relativa alla istituzione di una Lotteria ippica annuale a favore delle Opere assistenziali del Regime;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, che approva il regolamento generale delle Lotterie nazionali;

Ritenuto che occorre provvedere a regolare le modalità tecniche inerenti alle operazioni di estrazione della Lotteria ippica di Merano e a determinare il reparto della massa premi per la manifestazione dell'anno corrente;

Decreta:

Art. 1.

Nei tre giorni che precedono quello delle corse, a cura del Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizio del lotto e lotterie) in locale pubblico, avrà luogo in Merano l'estrazione dei numeri dei biglietti con le formalità contemplate dagli articoli 13 e 14 del regolamento generale delle Lotterie nazionali e dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti e registrati a verbale i risultati di essa, il presidente darà atto, nello stesso verbale, del giorno, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuata l'estrazione dei nomi dei cavalli, per l'abbinamento ai numeri dei biglietti estratti.

Tale estrazione sarà effettuata nell'Ippodromo il giorno delle corse immediatamente dopo le corse stesse nel modo seguente:

da una piccola urna nella quale saranno stati immessi, alla presenza del pubblico i nomi dei cavalli, su carta flessibile e chiusi in astucci di metallo con coperchio avvitabile, singolarmente imbussolati, si estrae un nome: questo indicherà il cavallo primo estratto.

Il cavallo primo estratto sarà abbinato al biglietto primo estratto seguendone la sorte, agli effetti dell'assegnazione del premio stabilito nel successivo articolo. Analogamente si procederà per le successive estrazioni.

Art. 3.

La massa dei premi per la Lotteria ippica di Merano 1939-XVII, determinata dall'art. 20 del regolamento generale, è ripartita in base alle seguenti percentuali:

1) al possessore del biglietto venduto, estratto e corrispondente al cavallo classificato primo nella corsa principale (Gran Premio Merano) il . . . 37,60 %

2) al possessore del biglietto venduto, estratto e corrispondente al cavallo classificato secondo nella corsa principale il . . . . 18,80 %

3) al possessore del biglietto venduto, estratto e corrispondente al cavallo classificato terzo nella corsa principale il . . . . 9 %

4) al possessore del biglietto venduto, estratto e corrispondente al cavallo classificato primo nella corsa che segue in ordine di importanza la corsa principale il . . . . 3,50 %

5) al possessore del biglietto venduto, estratto e corrispondente al cavallo classificato primo nella terza corsa in ordine di importanza il . . . . . 2,30 %

6) a tutti gli altri possessori dei biglietti venduti, estratti e corrispondenti a tutti i cavalli rimasti iscritti, dopo l'ultimo forfait, alle 3 corse, in parti uguali, il . . . . 10,20 %

7) al venditore del biglietto vincente il primo premio, corrispondente al cavallo arrivato primo nella corsa principale (Gran Premio Merano) l' . 1 %

8) al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo arrivato secondo nella corsa principale lo . . . . 0,50 %

9) al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo arrivato terzo nella corsa principale lo . . . . 0,30 %

10) al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo classificato primo nella corsa che segue in ordine di importanza la corsa principale lo . . . . 0,20 %

11) al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo classificato primo nella terza corsa in ordine di importanza lo . . . . . 0,10 %

12) a tutti gli altri venditori dei biglietti estratti e corrispondenti a tutti i cavalli rimasti iscritti, dopo l'ultimo forfait, alle 3 corse l' . . . . . . 1 %

13) a numero cento premi di consolazione da assegnarsi in parti uguali ai portatori dei biglietti venduti, estratti, indipendentemente dalle corse, il 12,25 %

14) alle Provincie che non hanno conseguito premi nella estrazione che sarà fatta a Merano per i premi di cui innanzi, sarà assegnato il 3,25 %, da dividersi in ragione del numero delle Provincie stesse e in proporzione ai biglietti venduti in ciascuna Provincia.

L'assegnazione dei premi alle suddette Provincie sarà fatta mediante apposita estrazione in Roma, nei locali della Direzione del lotto, in giorno ed ora da stabilirsi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4057)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1939-XVII.
Determinazione della data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria ippica di Merano e nomina di un funzionario per la redazione dei verbali delle operazioni di estrazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1936-XIV, n. 597, relativa alla istituzione di una Lotteria ippica annuale a favore delle Opere assistenziali del Regime;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, che approva il regolamento generale delle Lotterie nazionali;

Ritenuto che occorre stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria ippica di Merano, per la manifestazione 1939-XVII, nel Regno, nell'A.O.I., nella Libia e nei Possedimenti italiani dell'Egeo;

Ritenuto che occorre, inoltre, provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze - Servizi del lotto - che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento generale ed agli articoli 1 e 2 del Nostro decreto 20 agosto 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria ippica di Merano, per l'anno 1939-XVII, è collegata alle corse che avranno luogo a Merano il giorno 8 ottobre 1939-XVII, in cui si disputerà il « Gran Premio ».

Art. 2.

La vendita dei biglietti della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1939-XVII - cessa improrogabilmente:

1° nel Regno alla mezzanotte del 24 settembre 1939-XVII;

2° nell'A.O.I., nella Libia e nei Possedimenti italiani dell'Egeo alla mezzanotte del 19 detto mese, con facoltà al Governo generale dell'A.O.I. ed ai Governi della Libia e delle Isole dell'Egeo (Rodi) di fissare, occorrendo, la chiusura della vendita anche in data anteriore;

3° nella città di Merano alla mezzanotte del 3 ottobre 1939-XVII.

Art. 3.

Le matrici dei biglietti venduti, non restituite già a' sensi dell'art. 10 del regolamento generale sulle Lotterie nazionali, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Servizi del lotto - non oltre i cinque o dieci giorni dopo le date di chiusura della vendita rispettivamente fissate come ai nn. 1 e 2 del precedente articolo e quindi non oltre il 29 settembre 1939-XVII.

Le matrici dei biglietti venduti nella città di Merano, non restituite precedentemente a' sensi del regolamento generale, debbono essere consegnate non oltre le ore 12 del 4 ottobre 1939-XVII al Comitato di direzione o al Comitato esecutivo incaricato delle operazioni di estrazione dei premi in detta città.

Art. 4.

Il cav. dott. Leopoldo Moschetto, 1° segretario del Ministero delle finanze - Servizi del lotto e lotterie - è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti nei giorni prestabiliti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento generale sulle tre Lotterie nazionali ed agli articoli 1 e 2 del Nostro decreto 20 agosto 1939-XVII.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato il 1° segretario del Ministero delle finanze, cav. dott. Leopoldo Iovacchini.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 28 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4058)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1939-XVII.

Approvazione dello statuto dell'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, per la costituzione di un Ente avente per scopo la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana, nel testo allegato al presente decreto, composto di 20 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1939-XVII

p. Il Ministro per l'Africa Italiana
Teruzzi

Il Ministro per le finanze
Di Revel

STATUTO

Art. 1.

In applicazione della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110 viene costituito l'« Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti in Africa Orientale », avente sede in Roma.

Esso è un ente morale autonomo con patrimonio e gestione propria, è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'Africa Italiana, ed è retto dalle disposizioni di cui alla legge sopra citata, nonchè dal presente statuto.

Art. 2.

L'Ente ha per scopo di:

a) progettare e costruire, migliorare ed ampliare, sia direttamente, sia a mezzo di altri enti, società e imprese, acquedotti ed in genere impianti, per approvvigionamenti idrici ed igienici in A. O. I.;

b) assumere sia direttamente, sia indirettamente, l'esercizio degli acquedotti ed impianti idrici di nuova costruzione o già esistenti nei territori dell'Impero;

c) progettare, eseguire ed esercitare impianti di raccolta, di epurazione, refrigerazione e distillazione ed ogni opera intesa alla potabilizzazione delle acque da distribuire.

Per il conseguimento degli scopi di cui sopra, l'Ente può assumere partecipazioni ed interessenze in altri enti, società ed imprese o intervenire nella costituzione di nuovi enti e società che esercitino attività affini alla propria e può inoltre compiere qualsiasi altra operazione di natura commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare, connessa all'attività di cui sopra e che sia ritenuta necessaria od utile per il conseguimento degli scopi per cui è sorto.

Art. 3.

L'ente può istituire in qualsiasi località del Regno e dell'Impero propri uffici, succursali od agenzie.

Art. 4.

L'ente provvede all'esercizio della propria attività con i seguenti mezzi:

a) col capitale proprio che è di L. 20.000.000;

b) col concorso dello Stato di cui all'art. 5 della legge;

c) con fondi provenienti da aperture di credito o altre operazioni finanziarie.

Art. 5.

Il capitale dell'ente è formato dalle seguenti quote di partecipazione:

1° della Banca nazionale del lavoro per L. 5.000.000;

2° dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per L. 5.000.000;

3° dell'Istituto nazionale fascista per gli infortuni sul lavoro per L. 5.000.000;

4° dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale per L. 5.000.000.

Il Consiglio di amministrazione fisserà le modalità e i termini per il versamento delle quote suddette.

Le quote di partecipazione sono nominative e non sono trasferibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

Il capitale può essere aumentato secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Gli enti e gli istituti di cui al precedente articolo, acquistano la qualità di partecipanti agli effetti del presente statuto quando abbiano completato il versamento della rispettiva quota di partecipazione.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alla quota di conferimento.

I versamenti fatti in conto di quote che non fossero interamente liberate, verranno incamerati nell'ente e devoluti al fondo di riserva.

Ai soli effetti dell'ordinamento interno, il capitale dell'ente è suddiviso in quote nominative di L. 100.000 ciascuna.

Art. 7.

Previa autorizzazione del Ministero dell'Africa Italiana, l'ente nei limiti e nei modi che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, può emettere per sopperire alle spese di costruzione di nuovi acquedotti o ampliamento di quelli esistenti, proprie obbligazioni da garantirsi, in tutto o in parte, con annualità di contributi statali o con ipoteche sugli impianti in esercizio.

Art. 8.

Gli organi amministrativi dell'ente sono:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il Collegio dei sindaci.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri di cui uno, che assumerà le funzioni di presidente, verrà designato dal Ministro per l'Africa Italiana e gli altri quattro dagli istituti partecipanti al capitale.

Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 10.

I consiglieri di amministrazione sono esonerati dal prestare cauzione, durano in carica quattro esercizi e possono essere confermati.

Se nel corso del quadriennio si verifichi una vacanza in seno al Consiglio, il presidente promuove la nomina del nuovo consigliere osservando per la designazione le modalità di cui all'articolo precedente.

Il nuovo consigliere però cesserà dalla carica insieme con gli altri alla scadenza del quadriennio in corso.

Art. 11.

Il Consiglio viene convocato dal presidente ogni qualvolta gli affari della società lo esigano. Le convocazioni saranno fatte mediante lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere diramato con telegramma 24 ore prima della seduta.

Art. 12.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un vice presidente e designa un segretario, scegliendolo anche fra persone non appartenenti al Consiglio stesso.

Art 13.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno tre membri del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ed in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Per tutte le deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 14.

Al Consiglio sono conferiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente.

In particolare spetta al Consiglio:

a) predisporre e promuovere le eventuali modificazioni dello statuto;

b) deliberare l'eventuale aumento del capitale dell'ente stabilendone i termini e le modalità;

c) nominare il direttore;

d) approvare i progetti di massima ed esecutivi, nonchè gli schemi disciplinari relativi alla costruzione e all'esercizio di acquedotti e impianti da presentare al Ministero dell'Africa Italiana a termini dell'art. 4 della legge;

e) approvare i contratti ed i capitolati generali e particolari relativi alla eventuale concessione in appalto della costruzione o dell'esercizio di impianti di cui all'art. 2 del presente statuto;

f) deliberare l'assunzione di partecipazioni in altri enti e società già esistenti, nonchè l'intervento nella costituzione di nuovi enti e società;

g) deliberare sulla istituzione o soppressione di uffici, succursali ed agenzie;

h) approvare l'ordinamento interno dei servizi tecnici ed amministrativi;

i) approvare il bilancio e deliberare sulla devoluzione della quota di utili di spettanza dell'ente;

l) fissare l'ammontare delle medaglie di presenza per i membri del Consiglio nonchè gli emolumenti per gli stessi e per i sindaci effettivi;

m) deliberare sugli acquisti, vendite, permute di immobili o di diritti immobiliari, sulla costituzione, riduzione, cancellazione e postergazione di ipoteche anche legali, sia sugli immobili di proprietà che sugli impianti, direttamente che indirettamente gestiti. Può inoltre nominare propri mandatari e procuratori per il compimento di qualsiasi atto ed operazione anche presso gli uffici del Debito pubblico, Casse postali, Cassa depositi e prestiti, ed in genere presso tutte le pubbliche amministrazioni;

n) autorizzare transazioni, e componimenti amichevoli di eventuali controversie;

o) autorizzare azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione nominando avvocati e procuratori con facoltà di recedere dagli atti e di accettare analoghe rinunzie dalle altre parti in causa.

Art. 15.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente.

Art. 16.

Il direttore è nominato, sospeso e revocato dal Consiglio di amministrazione che ne fissa gli emolumenti e le attribuzioni.

Art 17

Il direttore sovraintende a tutti i servizi tecnici e amministrativi dell'ente ed è responsabile di fronte al Consiglio del loro regolare funzionamento.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed esercita particolarmente le seguenti attribuzioni:

a) nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione provvede all'organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi, assumendo e destinando il personale necessario;

b) predispone i progetti di massima ed esecutivi, nonchè i capitolati d'appalto generali e particolari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio a norma del precedente art. 14;

c) predispone il bilancio annuale;

d) provvede agli acquisti e alle vendite di tutto il materiale e le scorte occorrenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti;

e) provvede agli atti urgenti e cautelativi nell'interesse dell'ente;

f) firma tutti gli atti dell'ente e gli scritti che rechino impegni e compie tutte le operazioni di ordinaria amministrazione, non espressamente riservate al Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di tre supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Africa Italiana, uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministero delle finanze; uno effettivo ed uno supplente designati dagli istituti partecipanti al capitale

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

I sindaci effettivi partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione, esercitando le loro funzioni in conformità alle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'attività sindacale presso le società anonime.

Essi durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Art. 19.

La durata dell'ente è stabilita in anni 50 a partire dalla data di costituzione.

Art. 20.

Gli esercizi hanno inizio al 1° luglio di ogni anno e si chiudono al 30 giugno dell'anno successivo.

Il primo esercizio si chiude al 30 giugno 1940-XVIII.

(4021)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1939-XVII.
Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio ai prodotti antiparassitari denominati Zolfocuprico - Trizol n. 1 - Trizol n. 2 - Trizol n. 3 e Trizol n. 4.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;
Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata elevata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;
Ritenuto che i prodotti denominati Zolfocuprico - Trizol n. 1 - Trizol n. 2 - Trizol n. 3 - Trizol n. 4 rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa a decorrere dal 15 settembre 1939 agli scambi dei prodotti antiparassitari posti in commercio con le denominazioni di Zolfocuprico - Trizol n. 1 - Trizol n. 2 - Trizol n. 3 - Trizol n. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4027)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1939-XVII.
Nomina del sig. Antonio Gargiulo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Guglielmo Paoletti, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Antonio Gargiulo fu Leonardo;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Antonio Gargiulo fu Leonardo è nominato rappresentante del sig. Guglielmo Paoletti, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 5 settembre 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4028)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento in titoli del certificato del consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

Il sig. Fasanelli Vincenzo fu Francesco, domiciliato in San Severino Lucano (Potenza) ha presentato a questa Amministrazione per il tramutamento in titoli al portatore, il certificato del cons. 3,50% (1906) n. 307.099 per la rendita annua di L. 98 a lui intestato.
Detto certificato reca nella seconda facciata, benchè occultata con un foglio di carta, su di essa incollato, e con varie cancellazioni, una dichiarazione del gennaio 1910, che, per quanto è dato leggere, appare ivi rilasciata quale consenso al tramutamento della rendita in titoli al portatore, con delega a terza persona per il ritiro dei titoli stessi.
Alla firma del dichiarante, segue una autentica notarile, soltanto in parte decifrabile.
Di seguito alla accennata dichiarazione e relativa autentica, appare una successiva scritturazione, la quale, essendo occultata, oltrechè dal foglio incollato, anche da una larga macchia d'inchiostro, è in modo assoluto indecifrabile, sicchè non è dato rilevare se contenga cessione della rendita.
Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà dato corso alla domanda di tramutamento della predetta rendita, consegnando a chi di ragione i nuovi titoli al portatore.

Roma, addì 28 agosto 1939-XVII

(3869) *Il direttore generale*: Potenza

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.
Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10896 — Data: 14 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Romano Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.
Numero ordinale portato dalla ricevuta: 931 — Data: 14 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Spagna Giovanni di Nicola — Titoli di Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.
Numero ordinale portato dalla ricevuta: 87 — Data: 11 maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Masi Maria di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato cons. 3,50 %, rendita L. 21.
Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 16 dicembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Mancuso Rocco di Domenico — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle P. N. 5 %, rendita L. 50.
Numero ordinale portato dalla ricevuta: 941 — Data: 25 febbraio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Trapani — Intestazione: Emmola Salvatore fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: certificato cons. 5 %, rendita L. 45.
Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

(3502) *Il direttore generale*: Potenza

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	248958	136,50	Fusco *Alberto* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cicia Clementina ved Fusco Giuseppe, dom. a Casolla di Caserta (Napoli).	Fusco *Umberto* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
Id.	320172	385 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	732857	255,50	*Alliata Maranna* fu Giuliano, nubile. dom. in Gozzano (Novara).	*Alliata Maria-Anna* fu Giuliano, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	268270	140 —	Prato *Carola* fu Giuseppe, vedova di Leone Carutti di Cantogno, dom. in Cumiana (Torino), ipotecata per la cauzione dovuta da Pioda Giovanni Giuseppe fu Giovanni, quale notaio con residenza nel comune di Villar Iocchiardo, estensibile a qualunque altra residenza.	Prato *Tommasina-Giuseppa-Carola* fu Giuseppe ecc., come contro.
Rend. 5 %	131314	80 —	Fogliato Olga fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Giacchino Assunta fu Fedele, vedova Fogliano Antonio, dom. in Torino; usufrutto vitalizio a favore di *Giacchino Assunta* fu Fedele, ved. di Fogliato Antonio dom. in Torino.	Fogliato Olga fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre *Giachino Assunta-Celestina* fu Fedele, vedova Fogliano Antonio, dom. in Torino; usufrutto vitalizio a favore di *Giachino Assunta Celestina* fu Fedele ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	239441	3780 —	Gavasei Rosa fu Filippo, moglie di Bocchi *Arrigo* fu Giacinto, dom. a Bologna; dotale.	Gavasei Rosa fu Filippo, moglie di Bocchi *Enrico* fu Giacinto, dom. a Bologna; dotale.
Id.	84890	35 —	Uccelli *Anita* fu Luigi, nubile dom. in Milano.	Uccelli *Anna-Maria* fu Luigi, nubile, dom. in Milano.
Id. (1934)	227137	42 —	Lupi di *Matrano* Maria fu Giuseppe vedova di Benevello Giuseppe, dom. a Torino.	Lupi di *Moirano* Maria fu Giuseppe vedova di *Mattone* di Benevello Giuseppe, dom. a Torino.
Id.	48297	91 —	Ferrua *Pierina* fu Graziano Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Fenoglio Adele fu Carlo, dom. a Monasterdo Casotto (Cuneo).	Ferria *Antonia-Pierina* fu Graziano Pietro, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	222800	381,50	Mecherini *Luisa* di Nicolò, moglie di De Amicis Giovanni Augusto di Giuseppe, dom. in Torino, dotale.	Mecherini *Maria-Luisa* di Nicolò o Niccolò ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	78080	402,50	Rech Angela di Pietro, vedova di Rech Alfonso e Rech *Giacomo, Arnaldo* e *Adelina* fu Alfonso, domiciliati in Feltre (Belluno) eredi indivisi.	Rech Angela di Pietro, vedova di Rech Alfonso e Rech *Giacomo-Emilio, Arnaldo-Pietro e Maria-Adelina* fu Alfonso, domiciliati in Feltre (Belluno), eredi indivisi.
Id.	48320	700 —	*Parrini* Giuseppina fu Santino e fu Viglione Teresa, nubile, dom. a Carcare (Genova).	*Porrini* Giuseppina fu Santino ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	249487	350 —	Costa Giacomo-Giuseppe fu Giacomo, Senatore del Regno, dom. in Roma, ipotecata a favore di Pesci *Luigia* di Libero moglie del titolare in garanzia delle di lei ragioni dotali.	Costa Giacomo-Giuseppe fu Giacomo, Senatore del Regno, dom. in Roma, ipotecata a favore di Pesci *Maria-Luigia-Beatrice detta Luigia* di Libero ecc., come contro.
Rend. 5 %	110074	12500 —	Masciadri Angelo fu Roberto con usufrutto vitalizio a favore di Florent *Matilde* fu Augusto ved. Masciadri, dom. a Milano.	Masciadri Angelo fu Roberto con usufrutto vitalizio a favore di Florent *Ester-Matilde* fu Augusto ved. Masciadri, dom. a Milano.
Id.	134740	12500 —	Masciadri Augusto fu Roberto con usufrutto vitalizio a favore di *Florente Matilde* fu Augusto, ved. di Masciadri, dom. a Milano.	Masciadri Augusto fu Roberto con usufrutto vitalizio a favore di *Florent Ester-Matilde* fu Augusto ved. Masciadri, dom. a Milano.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50%	474331	161 —	Senise *Beatrice* fu Carmine vedova di *Filpo* Giuseppe, dom. a Viggianello (Potenza).	Senise *Mariangiola-Beatrice* fu *Carmelo* ved. di *De Filpo* Giuseppe, dom. a Viggianello (Potenza).
Cons. 3,50%	841116	136,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	846252	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5%	144184	1500 —	Tornaghi Alda di Francesco minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Alessandria; usufrutto vitalizio a favore di Conti *Angelo* fu Carlo, dom. in Alessandria.	Tornaghi Alda di Francesco minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Alessandria; usufrutto vitalizio a favore di Conti *Stefano-Angelo* fu Carlo, dom. in Alessandria.
P. R. 3,50%	269786	556,50	Bartolo *Lucrezia* e Rosina fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ranucci Angelina ved. Bartolo Giuseppe, dom. a Sant'Antimo (Napoli).	Batolo *Grazia* e Rosina fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ranucci Angelina ved. Bartolo Giuseppe, dom. a Sant'Antimo (Napoli).
Id.	269787	185,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Ranucci Angelina fu Francesco ved. Bartolo Giuseppe, dom. a S. Antimo (Napoli).	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Ranucci Angelina fu Francesco ved. Batolo Giuseppe, dom. a S. Antimo (Napoli).
Id.	118332	472,50	Rossi Pellegrino fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Zorzoli Luigia fu Luigi, ved. di Rossi Stefano, dom. ad Alessandria; usufrutto a favore di Fagnani *Claudia* fu Francesco. ved. di Rossi Pellegrino, dom ad Alessandria.	Come contro, con usufrutto a favore di Fagnani *Maria-Annunziata-Claudia* fu Francesco ecc., come contro.
Id.	118333	157,50	Come la precedente, usufrutto a favore di Fagnani *Claudia* fu Francesco ved. di Rossi Pellegrino ed a Zorzoli Luigia fu Luigi vedova di Rossi Stefano, dom. ad Alessandria, cumolativamente e congiuntamente.	Come la precedente, usufrutto a favore di Fagnani *Maria-Annunziata-Claudia* fu Francesco. ecc., come contro.
Id.	473380 501793 449168	77 — 52,50 143,50	Gualco Maria-Linda fu Carlo moglie di Picollo Carlo, dom. in Gavi (Alessandria), usufrutto vitalizio a favore di Tibaldi *Marietta* fu Costantino, ved. Gualco, dom. a Gavi (Alessandria).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Tibaldi *Enrichetta-Maria* fu Costantino ecc., come contro.
Id.	448200 473376 501831	45,50 24,50 17,50	Traverso Rosa di Tomaso, moglie di Bisio Pasquale, dom. a Gavi (Alessandria); usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente
Id.	509294	549,50	Intaffi Clementina fu Francesco, ved. *Bassi*, dom. a Roma; usufrutto vitalizio a Bianchi Giuseppina fu Ferdinando ved. Bassanelli, dom. a Roma.	Intaffi Clementina fu Francesco, ved. *Besi*, domiciliata a Roma; usufrutto come contro.
B.T.N. 4%	492 Serie I	6500 — Capitale	Borsetta Liliana fu Piergiovanni, dom. in Roma.	Borsetta Liliana fu Piergiovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Ciciarelli Assunta fu Dario*, dom. in Roma.
Id.	545 Serie H	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50%	344711	1781,50	Procaccini Giuseppina di Giuseppe, moglie di Carrelli Palombi Paolo, dom. a Napoli; usufrutto a favore di de Bianchi *Dottulo* Teresa fu Luigi moglie di Procaccini Giuseppe, dom. a Napoli.	Come contro con usufrutto a favore di *Dottola* Teresa fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1902)	43087	70 —	*Anzoino* Almerinda fu Giuseppe, dom. a Bagnoli (Napoli).	*Anzuino* Almerinda fu Giuseppe, dom. a Bagnoli (Napoli).
Cons. 3,50%	559872	315 —	Augan *Luigi* fu Giovanni-Giuseppe, dom. in Fenestrelle (Torino).	Augan *Giovanni-Giuseppe-Luigi*, fu Giovanni-Giuseppe, dom. in Fenestrelle (Torino).
Id.	747380	35 —	Augan *Luigi* fu *Giuseppe*, dom. in Fenestrelle (Torino).	Augan *Giovanni-Giuseppe-Luigi fu Giovanni-Giuseppe*, dom. in Fenestrelle (Torino).
Id.	647381	35 —	Come sopra	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	747382	35 —	Augan Luigi fu *Giuseppe*, dom. in Fenestrelle (Torino).	Augan *Giovanni-Giuseppe-Luigi* fu *Giovanni Giuseppe*, dom. in Fenestrelle (Torino).
Id.	747383	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	747384	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	747385	45,50	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	93026	5020 —	Argenti *Teresa* fu Bernardo vedova di Lodigiani, interdetta sotto la curatela di De Millo Magnani Giuseppina, vedova Argenti, dom. in Vigevano.	Argenti *Maria-Teresa-Virginia* fu Bernardo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	39364	74 —	Prato *Angiolina* fu Nicola, moglie di Calzone Augusto, dom. in Torino con l'usufrutto a favore di Trabucco Angela fu Stefano nubile.	Prato *Angela-Maria-Teresa-Luigia-Carolina* fu Nicola, moglie di ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	787499	1428 —	Come sopra.	Come sopra.
B.T.N. 4 % (1943)	451 Serie A	9000 — Capitale	Crisanti *Romeo* fu Giuseppe.	Crisanti *Romolo-Romeo* fu Giuseppe.
Id.	206 Serie G	19500 —	Come sopra.	Come sopra.
P.R. 3,50 %	65040	35 —	Novelli *Maria* fu Francesco, nubile, dom. in Felizzano (Alessandria).	Novelli *Rosa-Maria* fu Francesco ecc., come contro.
Id.	147366 157709 164991	1155 — 350 — 157,50	Novelli *Maria* fu Francesco, moglie di Botto-Micca Vittorio, dom. in Torino.	Novelli *Rosa-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Rend. 5 %	884	185 —	Mossotti Roberto fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Bussi *Annetta* di Giovanni, ved. Mossotti, dom. a Vercelli.	Mossotti Roberto fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Bussi *Antonia-Maria* di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	885	185 —	Mossotti Celestino fu Giovanni, ecc., come sopra.	Mossotti Celestino fu Giovanni, ecc., come sopra.
Id.	1246	190 —	Mossotti Roberto e Celestino fu Giovanni minori ecc., come sopra, usufrutto vitalizio a favore di Bussi *Annetta* di Giovanni, ved. Mossotti, dom. a Vercelli.	Mossotti Roberto e Celestino fu Giovanni minori ecc., come sopra, usufrutto vitalizio a favore di Bussi *Antonia-Maria* di Giovanni, ved. Mossotti, dom. a Vercelli
P. R. 3,50 %	418400	2838,50	*Carmelo Gaudi* Pietro fu Pietro, dom. in Castella monte (Torino).	*Camerlo-Gaudi Pietro-Filippo Giovanni* fu Pietro, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3503)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

65ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui

Si notifica che nel giorno di lunedì 2 ottobre 1939-XVII, alle ore 10 in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, avrà luogo la 65ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in dipendenza delle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4037)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Media dei cambi e dei titoli

del 7 settembre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,10
Inghilterra (Sterlina)	77,85
Francia (Franco)	44,50
Svizzera (Franco)	432,75
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,30
Canadà (Dollaro)	—
Danimarca (Corona)	3,686
Germania (Reichsmark)	—
Norvegia (Corona)	4,345
Olanda (Fiorino)	10,215
Portogallo (Scudo)	0,7065
Svezia (Corona)	4,5455
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) (1)	4,5977
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Polonia (Zloty)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) (1)	15,15
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72 —
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,775
Id. Id. 5 % (1936)	91,725
Rendita 5 % (1935)	90,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,65
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,925
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,65
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,575
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,025

(1) Dal 4 settembre 1939.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Media dei cambi e dei titoli

dell'8 settembre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,10
Inghilterra (Sterlina)	77 85
Francia (Franco)	44,10
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	4,44
Belgio (Belga)	3,2775
Canadà (Dollaro)	17,61
Danimarca (Corona) (Clearing)	3,69
Germania (Reichsmark)	—
Norvegia (Corona)	4,3795
Olanda (Fiorino)	10,215
Portogallo (Scudo)	0,7065
Svezia (Corona)	4,5885
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,5977
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Polonia (Zloty)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	14,71
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,95
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,725
Id. Id. 5 % (1936)	91,65
Rendita 5 % (1935)	90,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,70
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,65
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,85
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,55
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,525
Id. id. 5 % Id. 1944	94,95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 23

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2107 — Data: 28 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Gattuso Fortunato fu Francesco — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1862 — Data: 5 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lecce — Intestazione: Quarta Raffaele fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17501 — Data: 14 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Ciccodicola Clotilde fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2494 — Data: 5 maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Mammana Maria di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4755 — Data: 14 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Stoppani Silvio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 18 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Loioli Dante di Abele — Titoli del Debito pubblico: 1 cartella red. 3,50, capitale L. 8200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 25 giugno 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Savoldelli Pedrocchi Giacomo — Titoli del Debito pubblico: 5 cartelle red. 3,50, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 719 — Data: 19 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: De Raymondi Argentina ed altri — Titoli del Debito pubblico: 1 cartella red. 3,50, capitale L. 83.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1955 — Data: 6 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Frosinone — Intestazione: Ruscetta Maria di Felice — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 agosto 1939-XVII

(3870) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette, secondo la situazione al 1° gennaio 1939-XVII.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(4013)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti

Decima serie di norme integrative del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 in aggiunta a quelle emanate con le Ministeriali 1° ottobre 1933-IX, n. 19333; 7 settembre 1933-XI, n. 19216; 12 luglio 1935-XIII, n. 13064; 5 giugno 1936-XIV, n. 9849; 27 aprile 1937-XV, n. 7816; 4 giugno 1938-XVI, n. 12280; 6 agosto 1938-XVI, n. 17288; 23 dicembre 1938-XVII, n. 26712; 23 dicembre 1938-XVII, n. 26713.

La tecnica moderna si è posta in grado di costruire recipienti di capacità notevole e per pressioni non molto elevate mediante saldatura autogena per fusione, destinati a contenere cloro liquefatto, l'inoltro dei quali per le applicazioni industriali del cloro liquido, viene normalmente effettuato con mezzi di trasporto in servizio pubblico.

Ciò stante, in attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, occorrendo stabilire fin d'ora le prescrizioni per l'ammissione in servizio dei recipienti di cui trattasi, dispongo, su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti, quanto appresso:

Il cloro liquido può essere trasportato anche in recipienti di acciaio aventi fondi collegati senza rientranze al corpo cilindrico mediante saldatura autogena per fusione con zona ispezionabile dall'interno della bombola, purchè tali recipienti:

a) rispondano alle prescrizioni del 2° comma della 3ª serie di norme integrative emanate con circolare 12 luglio 1935-XIII, n. 13064;

b) rispondano nel metallo base a tutte le condizioni del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prove e verifiche dei recipienti di un sol pezzo nonchè alle condizioni della 2ª serie di norme integrative emanate con circolare in data 7 settembre 1933-XI, n. 19216;

c) le saldature siano calcolate, eseguite e provate con le norme concernenti l'esecuzione e l'impiego delle saldature autogene approvate con decreto Ministeriale 26 febbraio 1936-XIV, rispettandole nel modo più scrupoloso in ogni loro prescrizione;

d) lo spessore della parete sia tale che sotto la pressione di prova il cimento unitario nel metallo base non superi i 2/3 del carico di snervamento.

Il Ministro: BENNI

(4012)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno in data 30 agosto 1939-XVII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Napoli alcuni immobili per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(4036)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica

Alla « Classificazione ufficiale in gruppi e voci dei prodotti e delle opere, per cui può essere chiesta l'iscrizione nell'Albo dei fornitori della Regia aeronautica », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1937, n. 271, vengono apportate le seguenti variazioni:

1) la denominazione della voce L-43 « Tubo in Superflexite - Avioflex » è modificata in « tubazioni flessibili per carburanti e lubrificanti »;

2) al gruppo « D » - Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici - viene aggiunta una voce D-14 « strumenti scientifici diversi ».

(4011)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 4 agosto 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor D. Telesforo R. Calderon per autorizzarlo all'esercizio delle funzioni di console generale della Repubblica Domenicana a Roma.

(4040)

In data 4 agosto 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Ray L. Thurston per autorizzarlo all'esercizio delle funzioni di vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(4041)

In data 4 agosto 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Gerard Thomas Corley Smith per autorizzarlo all'esercizio delle funzioni di vice console di Gran Bretagna a Milano.

(4042)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Saluzzo (Cuneo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori cav. uff. Silvino Marchiori e dott. Riccardo Ambrogio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4007)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Saluzzo (Cuneo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor Giovanni Monge è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4008)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito « Aurora », con sede in Caltanissetta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica piccolo credito « Aurora », società anonima cooperativa a capitale illimitato con sede in Caltanissetta, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. prof. avv. Giovanni Ingrasci fu Carlo è nominato commissario liquidatore della Banca cattolica piccolo credito « Aurora », società anonima cooperativa a capitale illimitato, con sede in Caltanissetta, ed i signori geom. Luigi Giammusso fu Michele, geom. Salvatore Sillitti fu Angelo e can. Michele Amico fu Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca stessa con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1939-XVII

(4018) V. AZZOLINI

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero (Belluno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1939-XVII, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Quero, con sede nel comune di Quero (Belluno);
Veduto il proprio provvedimento in data 9 marzo 1939-XVII con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa suindicata;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dottor Alessio Stefani membro del predetto Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il sig. Pietro Rizzotto fu Giovanni è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero, avente sede nel comune di Quero (Belluno), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dottor Alessio Stefani.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1939-XVII

(4010) V. AZZOLINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante di oboe nel Regio conservatorio di musica di Torino

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 1939-XVII, che autorizza l'espletamento di concorsi per l'anno 1939-XVII;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il R. decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;
Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

Decreta:

E' indetto il concorso, per titoli e per esami al posto d'insegnante di oboe (gruppo *A*, grado 11°) nel Regio conservatorio di musica di Torino con l'annuo stipendio di L. 9700 più il supplemento di servizio attivo di L. 1900 iniziali.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti - Divisione IV), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

A) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43) abbiano già prestato ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero del Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla Superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta, autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

F) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'Autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette Autorità deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato dell'autorità competente.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

I) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

L) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *A*) *D*), *I*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *B*), *D*), *F*) e *G*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esame, le quali non potranno avere inizio prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, firmato dal candidato dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Programma d'esame.

Eseguire:

a) due studi difficili estratti a sorte, previo studio di 2 ore fra 8 presentati dal candidato compresi 3 di Cassinelli;

b) il concerto in Sol minore di G. B. Händel (ed. Schuberth);

c) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, previa breve osservazione e d'intesa coll'accompagnatore di pianoforte, un pezzo di media difficoltà imposto dalla Commissione esaminatrice.

Fare l'analisi di un pezzo d'assieme per istrumenti a fiato designato dalla Commissione esaminatrice un'ora prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria i temi iniziali, le migliori composizioni originali per oboe, e i brani difficili e caratteristici anche per corno inglese che s'incontrano nelle più note opere teatrali sinfoniche.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un brano per oboe imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dar ragione del proprio sistema d'ancia e del modo di costruirla.

Dimostrare la conoscenza pratica del corno inglese.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica dell'oboe.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1939-XVII

(3999) *Il Ministro*: BOTTAI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria generale del concorso a 23 posti di segretario commerciale aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo B degli Uffici commerciali all'estero dipendenti dal Ministero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, col quale sono stati riorganizzati i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1938-XVII, registro n. 2, foglio n. 12 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 281 del 10 dicembre 1938-XVII, col quale è stato indetto un concorso per esame a 23 posti di segretario commerciale, aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo *B* del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visti i propri decreti in data 11 gennaio e 8 aprile 1939-XVII registrati, rispettivamente, alla Corte dei conti il 20 gennaio 1939-XVII, registro n. 2, foglio n. 38, e 24 aprile 1939-XVII, registro n. 2, foglio n. 96, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati e la graduatoria generale di merito, formata dalla Commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per esame a n. 23 posti di segretario commerciale aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo *B* del Ministero per gli scambi e per le valute, indetto con decreto in data 23 novembre 1938-XVII:

1. Spataro Giuseppe	punti	17.375 su 20
2. De Rosis Antonio	»	17.083 »
3. De Lucia Fernando	»	16.625 »
4. Magnani Carlo	»	16.458 »
5. Corrado Aquino Arturo	»	16.333 »
6. Rossi Giorgio	»	16.125 »
7. Berthoty Carlo	»	15.966 »
8. Scaramucci Mario	»	15.916 »
9. Bonetti Carlo	»	15.791 »
10. Procacci Ervino	»	15.750 »
11. Canal Antonio Fortunato	»	15.708 »
12. Lazzarini Ferruccio	»	15.500 »
13. Bernardini Ariosto	»	15.166 »
14. Pieri Giuseppe	»	15.083 »
15. Anania Spartaco	»	15.041 »
16. Ianiro Gaetano	»	14.958 »
17. Pellizzer Luigi	»	14.833 »
18. Finazzer Francesco Arrigo	»	14.800 »
19. Corpi Marziale	»	14.750 »
20. Barone Alessandro	»	14.708 »
21. Calicchio Domenico	»	14.666 »
22. Ippia Salvatore	»	14.583 »
23. De Santi Manlio	»	14.500 »
24. Ponzi Giulio	»	14.458 »
25. Righini Corradino	»	14.375 »
26. Ludovici Ortensio	»	14.250 »
27. Traverso Mario	»	14.200 »
28. Lami Aldo	»	14.166 »
29. Pampuri Lodovico	»	14.125 »
30. Nappi Pasquale	»	14 — »
31. Bottalini Gastone	»	13.875 »
32. Tanga Pompeo	»	13.500 »
33. Damiano G. Battista (orfano di guerra)	»	13.150 »
34. Bonafede Ignazio	»	13.125 »
35. Longo Giuseppe	»	13.105 »
36. Moscatelli Faliero	»	13 — »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Spataro Giuseppe
2. De Rosis Antonio
3. De Lucia Fernando
4. Magnani Carlo
5. Corrado Aquino Arturo
6. Rossi Giorgio
7. Berthoty Carlo
8. Scaramucci Mario
9. Bonetti Carlo
10. Procacci Ervino
11. Canal Antonio Fortunato
12. Lazzarini Ferruccio
13. Bernardini Ariosto
14. Pieri Giuseppe
15. Anania Spartaco
16. Ianiro Gaetano
17. Pellizzer Luigi
18. Finazzer Francesco Arrigo
19. Corpi Marziale
20. Barone Alessandro
21. Calicchio Domenico
22. Ippia Salvatore
23. Damiano G. Battista

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. De Santi Manlio
2. Ponzi Giulio
3. Righini Corradino
4. Ludovici Ortensio
5. Traverso Mario
6. Lami Aldo
7. Pampuri Lodovico
8. Nappi Pasquale
9. Bottalini Gastone
10. Tanga Pompeo
11. Bonafede Ignazio
12. Longo Giuseppe
13. Moscatelli Faliero

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(4070)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per lo studio della scelta di prodotti di origine nazionale atti a sostituire razionalmente ed igienicamente l'uso del caffè e del the.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che ai fini del raggiungimento autarchico dell'economia nazionale è opportuno limitare più che sia possibile l'importazione dall'estero del caffè;

Che ciò può ottenersi soltanto con una sensibile contrazione del consumo di tale prodotto, mediante la sostituzione di esso con altri prodotti di origine nazionale;

Che, essendo usato il caffè più come bevanda calda atta a favorire la digestione che non come alimento nervino, la sostituzione di esso con altri prodotti di origine nazionale si presenta di agevole attuazione;

Che occorre però compiere studi ed istituire ricerche di laboratorio affinchè la scelta dei prodotti destinati a sostituire il caffè venga fatta in modo razionale e corrispondente alle esigenze dell'igiene;

Che le medesime ragioni militano a favore della sostituzione del the con altri prodotti di origine nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi due distinti concorsi per lo studio della scelta di prodotti di origine nazionale atti a sostituire razionalmente ed igienicamente l'uso del caffè e del the

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo i Laboratori provinciali di igiene e profilassi, nonchè gli Istituti di farmacologia e di igiene presso le Regie università e presso i Regi Istituti superiori.

Art. 3.

Le conclusioni degli studi e i risultati delle indagini all'uopo eseguiti dovranno essere presentati al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) entro il 31 dicembre 1939-XVIII.

Art. 4.

Alle Amministrazioni da cui rispettivamente dipendono gli Enti di cui al precedente art. 2, i cui studi e le cui ricerche saranno giudicati maggiormente meritevoli, il Ministero dell'interno, dietro segnalazione di apposita commissione giudicatrice da nominarsi con separato provvedimento, potrà assegnare, rispettivamente per ciascuno dei due concorsi, i seguenti premi:

1° premio . . . . L. 5000 (cinquemila)
2° » . . . . » 3000 (tremila)
3° » . . . . » 2000 (duemila)

Art. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 47 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

Art. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, a termine di legge.

Roma, addì 28 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4071)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di coadiutore della sezione chimica dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Fiume, Pesaro e Salerno.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 71, 76, 77 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi interni per titoli ed esami per il conferimento del posto di coadiutore della sezione chimica dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Fiume, Pesaro e Salerno;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi suindicati è costituita come appresso:

Presidente: Pellegrini dott. Ernesto, vice prefetto;

Membri: Porlezza prof. Camillo, ordinario di chimica generale ed inorganica della Regia università di Pisa; Neri prof. Filippo, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Bologna; Lazzarini prof. Guido, coadiutore chimico di 1ª classe nell'Istituto di sanità pubblica; Maione prof. Vincenzo, direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Napoli;

Segretario: Verdi dott. Antonino, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 31 agosto 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4072)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.